

(N. 1936)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei Deputati
nella seduta del 29 marzo 1957 (V. Stampato n. 1941)*

d'iniziativa del Deputato CHIARAMELLO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1957

Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

la vacanza di cui all'articolo 31 è fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto;

la vacanza di cui all'articolo 32 è fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.

Art. 2.

Gli onorari a vacanza relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 32, modificata a termine dell'articolo 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.